

deformazioni tali da renderle spesse volte quasi irriconoscibili; la seconda, che un fenomeno parallelo deve essere avvenuto, nelle regioni orientali soprattutto, riguardo alle opere dottrinali romane e che quindi riesce sempre più plausibile la tendenza moderna ad ammettere largamente la corruzione post-classica di testi romani.

Chi tenga conto e dell'interesse dei singoli problemi e dell'importanza di queste considerazioni generali, vedrà tosto quante siano le benemerenze acquistate con questo primo saggio dai due maestri, che ce l'hanno offerto, e che ci hanno reso più accessibili quei materiali, oltrechè colle loro osservazioni d'indole giuridica, anche con nuove e talora sicure integrazioni ed emendazioni del testo.

P. DE FRANCISCI.

P. M. MEYER, *Iuristische papyri*, Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, pp. XX-380, Berlino, Weidmannsche Buchhandlung, 1920.

Chiunque abbia avuto l'occasione di dover avviare dei giovani allo studio della papirologia giuridica, saluterà con gioia questa pubblicazione del Meyer, la quale, pur essendo diretta soprattutto ai non iniziati, per la ricchezza e la precisione delle indicazioni bibliografiche, per la chiarezza dei sommarii, per l'abbondanza delle note costituisce un ausiliare prezioso anche per l'insegnante e in genere per ogni studioso. D'altra parte non va dimenticato che il Meyer ha potuto sfruttare numerose pubblicazioni posteriori all'edizione dei *Grundzüge* del Mitteis, ad es. i PBas., PFreib., PGradenwitz, Pland. III, IV, PMon., PRyl. II, PSI. I-V, POxy. VIII-XII, PHauswaldt, la Berichtigungsliste e il Sammelbuch del Preisigke e soprattutto il PHal. 1 (*Dikaiomata*) e BGU. V (il *gnomon* dell'idiologo): e quindi anche per questo lato il volume costituisce un sussidio indispensabile.

La materia è molto opportunamente ordinata combinando il sistema tradizionale delle esposizioni istituzionali colle esigenze particolari del tema. La prima parte è dedicata al diritto delle persone e di famiglia, al quale si riattacca il diritto successorio. La seconda è giustamente dedicata al documento, poichè senza un'esatta conoscenza di questo e delle sue forme, è impossibile penetrare lo spirito del diritto greco-egizio delle obbligazioni e delle cose, alle quali sono dedicate la terza parte e la quarta. Due capitoli, infine, sono consacrati al diritto penale e al diritto processuale. Una appendice speciale contiene il *gnomon* dell'idiologo (BGU. V), pel quale il Meyer segue il testo dello Schubart, aggiungendo però a ciascun paragrafo una breve interpretazione, non poche note bibliografiche, e qualche rilievo di carattere giuridico e filologico.

È chiaro che in un'opera di così ampia impostazione, la quale deve fornire allo studioso il modo di formarsi un concetto della struttura dei

principali istituti vigenti in Egitto dall'epoca tolemaica alla bizantina, il Meyer ha dovuto accontentarsi di presentare i documenti più caratteristici e rinunciare ad un quadro completo delle numerose varietà e particolarità. Ma nelle succinte introduzioni che precedono ogni testo, lo studioso trova indicato il materiale bibliografico che lo può mettere più addentro nel tema, trova accennate le controversie, elencati i dubbii. D'altra parte un accuratissimo indice dei vocaboli greci consente di meglio studiare l'uso delle espressioni nei diversi documenti, di procedere a confronti, di afferrare con precisione la terminologia. È mirabile poi la chiarezza colla quale in poche pagine è esposto lo stato delle nostre conoscenze intorno a singoli istituti; citerò come modelli il paragrafo intorno alla *διαγραφὴ τραπεζῆς*, quelli relativi al pegno, all'ipoteca, alla *ὑπάλλαγμα* e all'anticresi, e tutto il capitolo riguardante il diritto processuale. Si tratta insomma di un'opera ch'io mi auguro possa andar presto per le mani di tutti coloro che sentono l'importanza di questi studii per la conoscenza dell'antichità in genere, ma soprattutto per il progresso della scienza storica del diritto.

P. DE FRANCISCI.

---

L. GUENOUN, *La cessio bonorum*, pp. 101, Paris, Paul Geuthner, 1920.

Il lavoro del Guenoun è condotto con quella diligenza, quella chiarezza e quell'equilibrio che noi siamo soliti ammirare negli studiosi formati alla scuola di Paolo Federico Girard; ma, purtroppo, le fonti delle quali oggi disponiamo per la ricostruzione della *cessio bonorum* sono così povere e scarse, che all'autore non poteva riuscire di andare molto oltre nella conoscenza di questo istituto, la cui storia si riattacca da un lato a quella dell'esecuzione personale, dall'altro a quella dell'esecuzione reale, ed offre quindi una serie di problemi di somma gravità e di difficile soluzione.

L'autore che inclina a ritenere la *cessio bonorum* introdotta da Augusto colla *lex Julia iudiciorum privatorum* del 737/17, dopo aver esaminato la posizione della *cessio* rispetto all'editto pretorio, ne studia le condizioni e gli effetti in diritto classico prima, nel diritto del basso-impero in seguito. A questo proposito appunto il Guenoun si vale pure di tre documenti papiracei, 462P PLips. Inv. n. 244 (MITTEIS, *Chrest.* n. 71), 200P BGU. 473, 250P CPR. 20, i quali però — e soprattutto il PLips. Inv. n. 244 — anzichè fornire lumi, accumulano problemi. Anche per questo interesse papirologico, oltrechè per la limpidezza dell'esposizione e la completezza dei dati testuali e bibliografici meritava di essere qui ricordato il lavoro del giovane studioso francese, al quale auguriamo di potersi presto cimentare con temi meno ingrati e più fecondi di risultati.

P. DE F.